Proposta di modifica della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)

Relazione di accompagnamento:

Le proposte di modifica da apportare alla l.r. 21/2010 sono conseguenti alle nuove previsioni contenute nelle disposizioni del D.M. MIBACT 1 luglio 2014, di cui alla legge 30 aprile 1985, recante i nuovi criteri per l'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, producendo effetti significativi in termini di concorso regionale alla contribuzione dei soggetti così come nuovamente riconfigurati a livello nazionale.

In particolare si sottolinea che la l.r. 21, in conformità a quanto stabilito nel D.M. 12 novembre 2007, di cui alla legge 30 aprile 1985, prevede tra le forme di sostegno regionale il concorso alle spese per il teatro di produzione ad iniziativa pubblica, il Teatro Metastasio di Prato, e i teatri stabili di innovazione.

Il predetto D.M. 1 luglio 2014, diversamente da quanto stabilito dal D.M. 12 novembre 2007 di cui alla legge 30 aprile 1985, non contempla né i teatri di produzione ad iniziativa pubblica né i teatri stabili di innovazione, introducendo agli articoli 10 e 11 del Capo II, Titolo II, rispettivamente, la definizione di:

- "Teatro nazionale" come organismo che svolge attività teatrale "di notevole prestigio nazionale e internazionale" e che si connoti per la propria "tradizione e storicità",
- "Teatro di rilevante interesse culturale", come organismo che svolge attività di produzione teatrale di "rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza".

Il medesimo D.M. 71/2014 prevede, altresì, quale condizione:

- per i Teatri nazionali, "l'impegno degli enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma pari al cento per cento del contributo statale",
- per i Teatri di rilevante interesse culturale, "l'impegno degli enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma pari al quaranta per cento del contributo statale".

Si rende necessario, pertanto, apportare le modifiche sia all'apparato definitorio che alle forme del sostegno regionale della 1.r.21/2010 al fine di prevedere per i soggetti che operano nel settore dello spettacolo dal vivo la possibilità di accedere ai contributi regionali e, conseguentemente, permettere agli stessi di concorrere per l'ottenimento dei contributi in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, secondo le nuove disposizioni del D.M. 1 luglio 2014.

L'art. 43, comma 1, lettera b), del citato D.M. introduce, inoltre, tra le azioni trasversali, la concessione di un contributo a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che realizzino, tra gli altri, progetti finalizzati alla coesione e all'inclusione sociale.

In armonia con quanto previsto dal suddetto art. 43, c. 1, lett. c), del pluricitato D.M., si specifica, all'articolo 39, comma 2, lettera e bis) della l.r. 21/2010, la linea di sostegno finanziario a progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale.

In particolare:

La modifica riguarda le disposizioni dell'art. 34 della l.r. 21/2010, e consiste nell'adeguamento, anche letterale, di quelle disposizioni col dettato normativo del citato D.M.; in sostanza, si uniformano le espressioni definitorie relative agli "enti", inserendo la parola "organismi" ed eliminando una tipologia di teatro, quella dei teatri stabili d'innovazione, non più contemplata dal medesimo D.M.

Art.2

La modifica riguarda le disposizioni dell'art. 35 della 1.r. 21/2010, andando, anche qui, ad uniformare le espressioni definitorie, sostituendo il termine "enti" con la parola "organismi".

Art.3

La modifica riguarda le disposizioni dell'art. 36 della l.r. 21/2010. Anche qui, oltre ad uniformare le stesse espressioni definitorie già precedentemente illustrate, si sopprime l'espressione, contenuta al comma 1, "**negli ambiti della tutela della tradizione**, **della formazione**" non più rispondente al dettato normativo del D.M. 1/7/2014. Al comma 5 si introduce una diversa regolazione relativa alle modalità ed ai termini per l'accreditamento degli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, che vengono stabiliti nei documenti di attuazione del piano della cultura.

Art. 4

La modifica riguarda le disposizioni dell'art. 39 della l.r. 21/2010, e, in particolare, la ridefinizione dell'ambito di applicazione del sostegno regionale. In particolare ci si riferisce al concorso regionale alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgono:

- attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità.
- nonché di organismi che svolgono attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale.

Inoltre, al comma 2, si introduce esplicitamente, tra le forme del sostegno, l'erogazione di contributi per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale. Tale linea di contribuzione, già individuata all'interno del Piano Integrato della cultura, riceve così una sua collocazione normativa espressa.

Art.5

La modifica riguarda l'articolo 40, comma 3 della l.r. 21/2010, e si riferisce alla soppressione. dopo le parole "di cui all'articolo 39 comma 2", della parola "a".

Art. 6

La modifica si riferisce all'art. 43 della 1.r. 21/2010, con la soppressione dell'intero comma 2, mentre al comma 4 si introduce un rinvio al comma 1 rimasto invariato, intendendo così salvaguardare il sostegno già assicurato alla Fondazione Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino, di cui la Regione Toscana è socia.

Art. 7

La modifica, relativa all'articolo 53 della l.r. 21/2010, comporta, nel sopprimere il riferimento alle modalità e ai termini per l'accreditamento (già contenuto all'interno del regolamento di attuazione), un più puntuale richiamo ai requisiti richiesti agli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'art.36, in modo speculare alla nuova previsione di cui al precedente art. 3.